

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO IV^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 022/CFA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 4 agosto 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Gabriele De Sanctis, Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Laura Vasselli - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO CALC. BLANCO MARIA GIMENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 3 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 8, COMMA 11 DEL CGS. IN RELAZIONE ALL'ART 39 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO LND E 94TER N. 2 N.O.I.F. – NOTA N. 12952/292 PF15-16/MS/VDB DEL 13.5.2016 - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare - Com. Uff. n. 6 del 20.7.2016)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla calciatrice Blanco Maria Gimena, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO SIG. MELE MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI GIORNI 40 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 11103/75 PF15-16 AV/MF- (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Lazio - Com. Uff. n. 5 dell'8.7.2016)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Mele Massimo, ridetermina la sanzione inflitta al presofferto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 4 agosto 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio